

Tribunale di Milano Sez. lavoro, 05 maggio 2010

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, la signora B. P., premesso di essere dipendente del M.I.U.R. con qualifica di collaboratrice scolastica in forza di contratti a termine succedutisi in modo continuativo dall'anno scolastico 2001 al 2010, di aver sempre ricoperto posti vacanti o disponibili, lamentava il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nei periodi sopra indicati e la conseguente violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001.

Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendo - previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità del CTD - di dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici, con effetto sulla posizione stipendiale e la ricostruzione di carriera. Chiedeva altresì di condannare l'Amministrazione ad adeguare la retribuzione e a risarcire il danno subito, oltre interessi e rivalutazione e vittoria di spese.

Si costituiva M.I.U.R., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G. O. e la infondatezza nel merito delle domande.

All'udienza dell'11.3.2010, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava i difensori alla discussione e all'esito decideva la causa dando lettura del dispositivo e fissando il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Motivi della decisione

Deve in primo luogo evidenziarsi che l'eccezione preliminare sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata.

Sull'eccepito difetto di giurisdizione, si osserva che oggetto del presente giudizio è esclusivamente il riconoscimento del principio di non discriminazione, cui dovranno nel caso conseguire sia l'adeguamento del trattamento retributivo, che il risarcimento del danno eventualmente accertato. Ne consegue che la questione è prettamente economica e appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Al proposito, peraltro, si osserva come la Suprema Corte, con sentenza n. 3399/08, abbia affermato che la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario ogniqualvolta si faccia questione di graduatorie permanenti del personale docente della scuola (con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente), in quanto rispetto a tali questioni sono configurabili esclusivamente diritti soggettivi, poiché l'inserimento in graduatoria segue automaticamente - ex lege - al possesso di determinati requisiti.

Tale è anche l'ipotesi di cui al presente giudizio.

Passando al merito della questione, questo giudice si è già pronunciato sulla questione oggetto di lite con sentenza n 2200/2009 a cui interamente si riporta.

"La questione attiene alla possibilità di interpretare la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), nel senso che essa possa servire da fondamento alla pretesa di attribuire a un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia nella causa C-307105, decisa con sentenza 13 settembre 2007.

In particolare, la Corte ha osservato che "risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità, che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino, e causa C-1 80/04, Vassallo)".

In riferimento ai principi di cui all'accordo quadro, la ricorrente lamenta che il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in forza dei CTD comporta -a differenza di quella maturata in forza dei contratti a tempo indeterminato - la violazione dell'art. 6 D. Lgs. 368/2001 (attuazione della *Direttiva 1999/70/CE*, relativa all'accordo quadro sopra menzionato), nella parte in cui prevede che "al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia... e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,... sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".

"La questione, quindi, attiene all'interpretazione della nozione di "ragioni oggettive" che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

In particolare, la lamentata discriminazione si concretizzerebbe nel mancato riconoscimento degli scatti di anzianità alle lavoratrici con contratto a tempo determinato.

Lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore, conseguente al protratto svolgimento di una determinata mansione.

Da questo punto di vista, ben si comprende come la questione della progressione economica per anzianità non sia stata in alcun modo disciplinata dalla normativa sui contratti a termine, in quanto per loro stessa natura destinati a regolamentare un rapporto contingente e limitato nel tempo.

Il legislatore, in particolare, non avrebbe potuto prevedere - e, pertanto, non ha regolamentato - che in virtù del succedersi di più contatti a tempo determinato si sarebbe potuto instaurare tra le parti un rapporto, di così lunga durata, da divenire sostanzialmente equiparabile a un rapporto da contratto a tempo indeterminato.

Se, nei rapporti interprivati, tali ipotesi conoscono la sanzione della nullità del termine e la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, con ogni conseguenza anche sotto il profilo economico, tale eventualità per i rapporti di pubblico impiego espressamente esclusa dall'art. 36, co. 2, D. Lgs. 165/2001.

Tuttavia, ciò non può avere l'effetto di escludere una qualsiasi tutela del lavoratore a tempo determinato, ove questo si trovi nella medesima posizione sostanziale del lavoratore a tempo indeterminato e il suo trattamento differenziato non abbia alcuna ragione obiettiva di esistere.

Sotto questo profilo, non v'è dubbio che la ricorrente abbia prestato la propria attività continuativamente, così acquisendo nel tempo la stessa professionalità raggiunta dai colleghi di pari anzianità con rapporto a tempo indeterminato.

La disparità di trattamento sotto il profilo retributivo, pertanto, non ha alcuna ragionevole giustificazione e integra una violazione della norma imperativa di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001.

Se da un lato, infatti, non può accogliersi la domanda inerente alla ricostruzione delle carriere, in quanto per "maturare" anzianità è necessaria la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, deve invece essere accolta la domanda relativa al trattamento retributivo che spetta alle ricorrenti in virtù dell'acquisita professionalità.

Ne consegue il diritto della ricorrente tanto all'adeguamento della retribuzione odierna a quella percepita dai dipendenti a tempo indeterminato con pari anzianità, quanto al risarcimento del danno patito, consistente nella mancata percezione negli anni passati delle retribuzioni di volta in volta adeguate alla corrispondente anzianità.

Ciò vale anche per i rapporti antecedenti all'entrata in vigore del *Decreto Legislativo 368/2001*, in quanto atto di recepimento della Direttiva 199/70/CE, promulgato dal legislatore italiano in ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 2 della direttiva medesima. A fronte dell'inadempimento del legislatore nazionale, trova applicazione diretta la clausola 4.1 dell'accordo che la Corte di Giustizia, nella causa C-268106, sentenza del 15 aprile 2008, ha dichiarato self-executing:

"la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale".

Alla luce di quanto sopra osservato, deve riconoscersi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura delle differenze retributive tra gli importi percepiti e quelli conseguenti al riconoscimento dei periodi di servizio di cui al dispositivo.

Quanto alla domanda relativa agli interessi e alla rivalutazione, posto che la somma viene liquidata a titolo di risarcimento, devono essere corrisposti esclusivamente gli interessi maturandi dalla sentenza al saldo effettivo."

La condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano in complessivi euro 1500 euro, oltre I.V.A. e C.P.A., così ripartiti euro 50 per spese; euro 550 per diritti; euro 900 per onorari, sulla base dei criteri di liquidazione di cui all'art. 5 della Tariffa Forense, con distrazione a favore degli avvocati L. e D. T..

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara la illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti nella parte in cui violano il principio di non discriminazione condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca ad adeguare l'attuale retribuzione in relazione alla anzianità maturata per effetto dello svolgimento dei contratti a termine a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca a pagare alla ricorrente le differenze retributive risultanti tra la retribuzione riconosciuta a un lavoratore a tempo indeterminato di pari livello e anzianità dal 12 dicembre 2001 e la retribuzione in concreto percepita dalla ricorrente durante il periodo di impiego a termine, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi 1500 euro, oltre I.V.A. e C.P.A., da distarsi a favore degli avv.ti L. e D. T.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni

Milano, 11.03.2010

Depositata in cancelleria il 05 maggio 2010